

SUL RICHIAMO DEI DECIMI NELLE S.P.A.

Il procedimento nei confronti del socio moroso si apre con il richiamo da parte degli amministratori dei pagamenti ancora dovuti a titolo di conferimento.

L'ipotesi classica riguarda il pagamento dei decimi non ancora versati in sede di sottoscrizione delle azioni, ma non si può escludere che la norma possa applicarsi anche nell'ipotesi in cui o più soci siano ancora in mora con il pagamento dell'importo minimo dovuto in sede di sottoscrizione delle azioni (25% ex art. 2342, secondo comma c.c.).

La dottrina ritiene in maniera pressoché unanime che, trattandosi di atto gestorio, gli amministratori godano di ampia discrezionalità nel decidere quando effettuare il richiamo dei decimi mancanti, essendo soggetti a responsabilità per il proprio operato secondo i criteri previsti dall'art. 2392 c.c.¹.

Tuttavia, tale discrezionalità sottostà ad una valutazione del fabbisogno finanziario della società e, in ogni caso, gli amministratori dovranno attenersi al generale principio di parità di trattamento di tutti i soci titolari della medesima categoria di azioni.

Per quanto attiene le modalità operative, un limite alla discrezionalità degli amministratori potrebbe derivare da eventuali previsioni statutarie disciplinanti specificamente le varie fasi del procedimento, nonché il contenuto dei relativi atti².

Non mancano indicazioni in merito ai requisiti minimi che l'atto prodromico di richiamo dei conferimenti deve soddisfare:

- a) forma scritta;
- b) indicazione degli importi dovuti;
- c) termine entro il quale adempiere;
- d) modalità del pagamento³.

Quanto alle modalità attraverso cui portare l'atto a conoscenza dei diretti interessati, in assenza di indicazioni statutarie, spetterà agli amministratori decidere.

Una volta scaduto il termine indicato nell'atto di richiamo dei decimi mancanti, gli amministratori sono tenuti a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale la diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni.

¹ Pisani Massarmomile, *I conferimenti nelle società per azioni*, Giuffrè, 1994, 310; Spolidoro, *Capitale, euro e azioni, conferimenti in denaro*, UTET, 2004, 395.

² AA.VV., *Commentario al codice civile, Artt. 2325-2362: Società per azioni*, a cura di Paolo Cendon, Giuffrè, 2010, 410 e ss.

³ AA.VV., *Commentario al codice civile, Artt. 2325-2362: Società per azioni, cit.*, 411.

Il mancato pagamento nel termine quindicinale contenuto nella diffida ad adempiere determina la messa in mora *ipso iure* del socio (Cass. Civ., 21.02.1995, n. 1874).

Dinanzi al perdurante inadempimento gli amministratori hanno due possibilità:

- 1) attivare la procedura ordinaria di recupero del credito, o
- 2) attivare la speciale procedura societaria *ex art. 2344 c.c.*: *“Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.*

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.”